



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 27/12/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2306

Cont. 949/13/FR. Tribunale Foggia Freda Immobiliare s.r.l. c/ Regione Puglia. Reclamo avverso ordinanza rigetto ricorso ex art. 700 c.p.c. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione, notificato il 10.07.2013, la società Freda Immobiliare s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia la Regione Puglia per sentir accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di cessione di suoli da parte della Regione in relazione al rifiuto di quest'ultima di adeguare le condizioni contrattuali asseritamente imposte alla società in violazione di legge, e per l'effetto disporre con l'emananda sentenza l'adattamento e/o modificazione del contratto stipulato il 15.03.2012 rep. n. 44681 racc. 29251 nella parte relativa al prezzo di cessione.

Con ricorso in corso di causa, ex art. 700 c.p.c., notificato il 01.08.2013, la Freda Immobiliare ha chiesto l'immediata sospensione del contratto di cessione di suoli limitatamente alle clausole che determinano il prezzo della cessione immobiliare e le modalità di corresponsione del medesimo prezzo.

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio, stante l'imminenza dell'udienza fissata per il 14.08.2013, con proprio provvedimento urgente del 06.08.2013 salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Prencipe.

Successivamente, con nota relazione prot. AOO12959 del 06.08.2013 il Servizio Demanio e Patrimonio evidenziava la necessità che si spiegasse domanda riconvenzionale al fine di recuperare le rate del prezzo maturate e non corrisposte, pertanto il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di spiegare anche domanda riconvenzionale, stante l'imminenza dell'udienza di merito fissata per l'11.12.2013, con proprio provvedimento urgente dell'11.09.2013 salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha confermato il mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Prencipe.

Con ordinanza il Tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società Freda Immobiliare s.r.l. contro la Regione Puglia.

La Freda Immobiliare ha proposto reclamo n. 4967/13 avverso la suddetta ordinanza, il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio relativa, ha conferito in data 12.11.2013 mandato all'Avv. Giuseppe Prencipe per resistere al reclamo avverso ordinanza emessa da Tribunale di Foggia di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Freda Immobiliare.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 5.063,00, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: di € 1.226.500,00; Settore di Spesa: Demanio e Patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 6.423,92, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 6.423,92 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.496,75 IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi il Tribunale di Foggia promosso dalla società Frweda Immobiliare s.r.l. a mezzo dell'avv. Giuseppe Prencipe;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola